

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 273

presentata dai Consiglieri regionali
CANU - COSSA - CAREDDA - CUCCU - FANCELLO - MORO - PINNA

il 1° luglio 2021

Esenzione dai ticket sanitari per i minori fuori famiglia, in strutture residenziali o in percorso d'affido,
e per i neomaggiorenni in percorso socio-educativo

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Il tema dell'esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria attraverso il ticket per tutti i minori in affidamento alle comunità o in affidamento eterofamiliare rappresenta purtroppo una carenza della normativa nazionale.

Si arriva pertanto al paradosso che i minori affidati alle comunità e alle case-famiglia, oppure inseriti temporaneamente all'interno di un nucleo familiare di sostegno diverso da quello biologico, sono soggetti al pagamento del ticket per le prestazioni sanitarie che si rendessero necessarie in ragione delle loro esigenze di salute.

Tale situazione finisce purtroppo per ritorcersi contro il benessere del minore affidato: è infatti del tutto evidente che, non esistendo specifici interventi economici di sostegno, i ticket sanitari gravano all'interno della complessiva retta erogata ai centri di accoglienza o della quota di sostegno garantita ai nuclei familiari affidatari, costituendo un carico di spesa aggiuntivo e non facilmente prevenibile.

Tale situazione, soprattutto nel caso di minori che richiedono frequenti prestazioni sanitarie, va a pesare sui magri bilanci degli enti di assistenza e/o delle famiglie disponibili per l'affidamento, costituendo talora un onere di difficile sostenibilità, che rischia di contingentare le prestazioni sanitarie che si rendessero invece indispensabili per la tutela della salute del minore.

Nella paradossalità di tale situazione, dove il benessere del minore rischia di non essere tutelato in nome di una malintesa esigenza economica del Servizio Sanitario, diverse amministrazioni locali sono intervenute con provvedimenti integrativi rivolti alla soluzione amministrativa del problema.

Il Comune di Torino, ad esempio, garantisce la copertura del pagamento dei ticket sulle prestazioni sanitarie alle famiglie affidatarie, ma precisa che tale intervento è comunque garantito "compatibilmente con la disponibilità di risorse economiche del Comune". In altre parole, la garanzia della piena accessibilità alle prestazioni sanitarie per i minori in affidamento eterofamiliare è condizionata alla capienza dei corrispondenti capitoli del bilancio comunale.

In modo differente si sono mosse alcune Regioni italiane che, per risolvere il problema, hanno adottato specifiche deliberazioni di Giunta.

È il caso della Regione Toscana che, con la propria deliberazione di Giunta regionale n. 460, del 2 maggio 2017, ha integrato la propria precedente deliberazione n. 316/2013, estendendo l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e di assistenza farmaceutica ai minori in affidamento e ai neomaggiorenni accolti in strutture o assistiti all'interno di progetti di reinserimento sociale.

Anche la Regione Emilia-Romagna si è attivata con la deliberazione della Giunta regionale n. 1036/2009, che ha esentato dal pagamento dei ticket sanitari i minori accolti a scopo adottivo e in affidamento familiare o accolti in comunità residenziali.

Nella Regione Lombardia invece, a seguito della adozione della deliberazione della Giunta regionale n. VIII/4750 del 18 maggio 2007) sono stati esentati dal pagamento dei ticket di compartecipazione alla spesa sanitaria tutti i soggetti minori di anni 14, indipendentemente dal reddito familiare. L'esenzione si applica anche ai minori di anni 14 stranieri irregolari (deliberazione della Giunta regionale n. 1185 del 2013 e nota HI.2014.0002151 del 21 gennaio 2014 - provvedimenti adottati in via sperimentale).

Anche nelle regioni meridionali, l'attenzione al problema è massima: l'articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45 della Regione Puglia prevede l'esenzione totale dal pagamento del ticket per l'assistenza specialistica e farmaceutica in favore dei minori in attesa di adozione o sottoposti a provvedimenti di tutela (affido familiare, ricovero in comunità).

L'esperienza specifica della Regione Sicilia rappresenta però un caso paradigmatico delle difficoltà per ottenere una normativa coerente ed omogenea in tutte le Regioni Italiane. Nel 2009, la regione Sicilia ha approvato la legge 14 aprile 2009, n. 5 che, all'articolo 30, stabilisce le esenzioni dal ticket per i minori in affidamento alle comunità. Successivamente, con l'articolo 17 della legge regionale n. 16 del 2017, la Regione Sicilia ha disposto di allargare la platea dei beneficiari, includendovi anche i minori in affidamento alle famiglie e quelli adottati, nei 24 mesi successivi al nuovo inserimento familiare.

Impugnando vari articoli della legge regionale siciliana n. 16 del 2017, lo Stato ha proposto un ricorso alla Corte Costituzionale contestando anche la legittimità dell'articolo 17, nella parte che prevedeva l'allargamento del beneficio dell'esenzione dal ticket sanitario e sostenendo che tale beneficio si sarebbe tradotto nell'individuazione di un livello di assistenza sanitaria ulteriore, rispetto a quello previsto dalla normativa nazionale, di cui all'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 che, oltre tutto, veniva ritenuto illegittimo per la Sicilia, regione sottoposta a piano di rientro da disavanzo sanitario.

Con propria sentenza n. 172 del 23 luglio 2018, la Corte costituzionale ha respinto il ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativo all'articolo 17 della legge regionale siciliana n. 16 del 2017. La questione posta dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, Cost., e agli articoli 14 e 17 dello statuto di autonomia, non è stata infatti ritenuta fondata in quanto, trattandosi in tutti i casi di minori destinati all'assistenza da parte dei servizi sociali, l'e-

stensione dei benefici della previgente legge n. 5 del 2009 alle famiglie ospitanti, ovvero ai casi di affidamento preadottivo, non appariva comunque destinata ad alterare il numero dei beneficiari stessi. La Suprema Corte, nelle sue conclusioni, ha peraltro sottolineato l'importanza del valore sociale della spesa disposta dalla Regione Sicilia.

Tutto ciò premesso, appare davvero incomprensibile che la Regione Sardegna non sia ancora intervenuta per adottare un provvedimento di tutela verso i minori che allontani il rischio che la delicatissima fascia assistita dai servizi sociali possa vedere un sostanziale contingentamento delle prestazioni di assistenza sanitaria disponibili.

È per questo motivo che appare dunque urgente un intervento legislativo immediato (che è appunto quello contenuto nel testo dell'odierna proposta di legge) che disponga l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria attraverso i ticket di tutti i minori in difficoltà, siano essi affidati alle case famiglie, alle comunità alloggio oppure siano inseriti temporaneamente all'interno di un nucleo familiare di appoggio.

A parere dei proponenti, la stessa tutela va estesa ai minori adottati nei due anni successivi all'adozione, finestra temporale in cui, come sottolineato dalla stessa Corte costituzionale nella citata sentenza n. 172/2018, essi sono comunque sottoposti alla sorveglianza diretta dei servizi sociali e del Tribunale dei Minori. Appare inoltre auspicabile che, così come previsto dall'articolo 4 della presente proposta di legge, l'esenzione dai ticket sanitari sia prevista anche per i neomaggiorenni, in età compresa tra i 18 e i 21 anni che continuano il proprio percorso di affidamento socio-educativo, sotto la sorveglianza dei servizi sociali dei comuni.

In particolare, l'articolo 1 riguarda le finalità della legge, che prevede venga garantita la tutela sanitaria ai minori in affidamento eterofamiliare, adozione e per i neomaggiorenni in affidamento ai servizi sociali.

L'articolo 2 riguarda la priorità per l'assistenza sanitaria ai minori in affidamento.

L'articolo 3 prevede l'esenzione dai ticket sanitari per i minori in affidamento ed in adozione nei primi due anni.

L'articolo 4 estende l'esenzione dai ticket sanitari per i neomaggiorenni in affidamento.

Infine l'articolo 5 norma la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge e l'articolo 6 ne disciplina l'entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità della legge

1. La Regione dà piena applicazione allo spirito della normativa statale sull'affidamento dei minori e segnatamente al disposto della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), favorendo in tutti i modi il diritto del minore ad una famiglia e garantendo tutte le condizioni perché l'affido eterofamiliare o l'adozione possano attuarsi nella massima garanzia dei diritti del minore, con particolare riferimento a quello di poter fruire in tutta la sua pienezza dell'assistenza garantita dal Sistema sanitario regionale. La medesima tutela sanitaria è garantita ai neo-maggiorescienze durante la continuità del percorso educativo, in affidamento ai servizi sociali.

Art. 2

Priorità per l'assistenza sanitaria ai minori in affidamento

1. I minori che, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sono affidati alle comunità-alloggio, alle case-famiglia e alle famiglie ospitanti hanno priorità d'accesso alle prestazioni erogate dal Servizio sanitario regionale, secondo il giudizio del medico curante e previa richiesta dello stesso.

Art. 3

Esenzione dai ticket sanitari per i minori in affidamento

1. I minori che, a seguito di provvedimenti del tribunale dei minori, sono affidati alle case-famiglia, alle comunità alloggio e alle famiglie ospitanti sono esentati dal pagamento dei ticket di compartecipazione alla spesa sanitaria. Il medesimo esonero si applica ai minori in adozione per i primi due anni di operatività della misura di adozione.

Art. 4

Esenzione dai ticket sanitari per neomaggiorenni
in affidamento

1. La medesima esenzione dal pagamento del ticket di partecipazione alla spesa sanitaria è estesa ai neomaggiorenni in età compresa tra i 18 e i 21 anni inseriti in strutture di accoglienza socio-educativa, che risultino in carico ai servizi sociali o per i quali siano in corso interventi di continuità educativa o di reinserimento sociale, anche su disposizione dell'autorità giudiziaria.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in euro 600.000 per gli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulle risorse stanziare sul capitolo SC08.0024 (missione 20 - programma 03 - titolo 1).

2. Alla copertura degli oneri di spesa per gli anni successivi si provvede con legge di approvazione del bilancio dei rispettivi esercizi finanziari.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).